



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 492/2019 R.G.

avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

promossa da

SUN NIGHT srl

attrice - opponente

Rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mazzoli

Contro

STEFANO MARIA SPAGOCCI

convenuto - opposto

Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Zaninelli

Conclusioni:

Per parte attrice opponente:

“In via pregiudiziale/preliminare ed assorbente per le ragioni di cui sopra, accertata la clausola compromissoria di cui all’art. 26 dello statuto sociale, dichiarare la carenza di giurisdizione/competenza del Tribunale della Spezia in favore dell’arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio della Spezia,

Nel merito, accertata la natura del finanziamento del socio, dichiarare l’inesigibilità del credito ex art 2467 cc e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

Per parte convenuta-opposta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale della Spezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda,



deduzione così giudicare

Nel merito in via principale

Respingere l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Sun Night S.r.l. e le conclusioni ivi formulate, poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 912/2018 - R.G. 2819/2018, emesso in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale della Spezia, condannando Sun Night S.r.l. al pagamento a favore del Dott. Stefano Maria Spagocci dell'importo di Euro 22.223,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, nonché spese, compensi professionali, spese generali (15%) e successive occorrenze, oltre IVA e CPA.

Nel merito in via subordinata

Condannare Sun Night S.r.l. al pagamento a favore del Dott. Stefano Maria Spagocci dell'importo di Euro 22.223,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, nonché spese, compensi professionali, spese generali (15%) e successive occorrenze, oltre IVA e CPA, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta dovuta e di giustizia.

In via riconvenzionale Condannare Sun Night S.r.l. al pagamento delle restanti rate del piano di rientro, nei limiti di Euro 3.777,00, vale a dire nei limiti del valore dichiarato della presente vertenza, ovvero al pagamento della diversa somma che verrà ritenuta come dovuta all'esito del giudizio e/o che comunque risulterà determinabile da parte del Giudice anche ai sensi dell'art. 1226 Codice Civile.

Quanto alle spese

Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”.

FATTO E DIRITTO

La società SUN NIGHT srl notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da parte del socio Stefano Maria Spagocci, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale adito, stante l'esistenza nello statuto societario di clausola compromissoria, con conseguente devoluzione della presente controversia a giudizio arbitrale. Nel merito chiedeva in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito azionato, costituendo un finanziamento da parte del socio, sarebbe stato oggetto di postergazione ex art 2467 cc.

Si costituiva il Socio eccependo l'inapplicabilità della clausola compromissoria alla presente controversia, in quanto diversamente disposto nei patti parasociali in relazione ad eventuali controversie che fossero sorte tra il Socio e la Società proprio in merito alla restituzione delle somme versate dallo Spagocci a titolo di finanziamento. Nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo stante la mancata contestazione degli importi richiesti ed in via riconvenzionale



la condanna della Società al pagamento delle ulteriori somme maturate a seguito del piano di restituzione del finanziamento infruttifero.

Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.

Quanto all'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione/competenza.

La stessa appare destituita di fondamento in quanto i patti parasociali sottoscritti dalla Società e dal sig. Spagocci, in data 12 marzo 2015, contestualmente all'art. 26 dello statuto societario invocato, hanno stabilito le modalità di erogazione del finanziamento infruttifero dell'importo di € 40.001,40 (quarantamilauno/40), le modalità di restituzione, come da piano di ammortamento allegato da parte convenuta opposta (entro 36 mesi dal 31/03/2016); nonchè la competenza esclusiva del Foro della Spezia in caso di controversia inerente all'accordo di cui ai patti parasociali e/o dipendente dagli stessi.

La clausola compromissoria invocata da parte attrice opponente riguarda invece le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci inerenti il rapporto sociale in generale ed in particolare la violazione delle clausole statutarie, dalle quali resta escluso il finanziamento di cui sopra specificamente e separatamente disciplinato nei menzionati patti parasociali.

Per quanto riguarda poi l'eccezione relativa all'incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale delle Imprese, si osserva come la stessa appaia del tutto tardiva in quanto sollevata solo con la comparsa conclusionale.

Nel merito si osserva come il credito non sia stato contestato nel suo ammontare, ma solo in quanto asseritamente postergato ex art 2467 cc tuttavia si deve osservare come i più volte citati patti parasociali abbiano anche stabilito modalità e tempi di restituzione delle somme versate dal sig. Spagocci a titolo di finanziamento infruttifero pertanto, non risultando in discussione il mancato rispetto di detto piano di rientro, non si ritiene invocabile la postergazione del medesimo che – peraltro - trova applicazione nei confronti dei creditori sociali e non della Società stessa, che – allo stato - neppure risulta essere stata posta in liquidazione, né sono stati indicati altri creditori con precedenza rispetto all'attuale attore sostanziale, ovvero rispetto ai quali debba essere garantita la par condicio.

Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.

Non si ritiene invece ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto opposto in quanto il ricorrente in monitorio è attore sostanziale che pertanto non può proporre ulteriori domande che potevano essere proposte con il ricorso monitorio e che – come nel caso di specie- non siano conseguenza della difesa di parte attrice/formalmente convenuta.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

conferma il decreto ingiuntivo n. 912/2018 emesso in data 19/12/2018 dal Tribunale della Spezia nei confronti di SUN NIGHT srl;

condanna SUN NIGHT srl al pagamento a favore di SPAGOCCI STEFANO MARIA delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3235,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.

La Spezia, 24/2/2021

Il Giudice

Adriana Gherardi

